

erogazione non è dovuta per i periodi di assenza di effettiva prestazione lavorativa, quindi non sono dovuti nei periodi in cui il lavoratore ha diritto all'indennità di disponibilità.<sup>104</sup>

#### **4.12.2 Indennità di malattia e di maternità**

Anche ai lavoratori in somministrazione spetta l'indennità di maternità e di malattia secondo l'inquadramento previdenziale dell'agenzia di somministrazione (Terziario).<sup>105</sup>

#### **4.12.3 Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro**

Il lavoratore somministrato non ha diritto all'indennità di Cassa Integrazione Salariale Ordinaria e Straordinaria ma ha diritto alle prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione salariale bilaterale alternativo appositamente costituito.<sup>106</sup>

#### **4.12.4 Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpi)**

In caso di interruzione involontaria del rapporto di lavoro il lavoratore somministrato ha diritto all'indennità di disoccupazione se in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla normativa in materia. La sospensione dell'attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro, sia o meno retribuita (indennità di disponibilità), non è indennizzabile con prestazioni di disoccupazione<sup>107</sup>.

#### **4.12.5 Permessi per l'assistenza a familiari disabili e per i disabili che lavorano**

Il lavoratore somministrato ha diritto alle medesime tutele previste per la generalità di lavoratori.

#### **4.12.6 Tutela assicurativa contro gli infortuni**

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il lavoratore contro gli infortuni e le malattie professionali e per la determinazione del premio si fa riferimento al tasso medio o medio ponderato in relazione alle lavorazioni svolte dal lavoratore somministrato nell'ambito dell'attività dell'utilizzatore.

Nel caso in cui la lavorazione svolta dal lavoratore non risulti già prevista e compresa nella posizione assicurativa dell'utilizzatore, a essa dev'essere attribuito il tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa che corrisponde alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore somministrato.<sup>108</sup>

---

<sup>104</sup> Circolare INPS n. 41 del 2006 punto 1 - 1

<sup>105</sup> Circolare INPS n. 46 del 2006

<sup>106</sup> Accordo di gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro del 25 novembre 2015

<sup>107</sup> Circolare INPS n. 46 del 2006 1-3

<sup>108</sup> Circolare n. 13 Ministero del Lavoro del 2009